



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza del 2/4/2019

N. 1028/2019

**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

**Il Giudice di Milano**

quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

con l'Avv.to FRISANI PIETRO,  
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;

**RICORRENTE**

contro

**MIUR**, con l'Avv.to elettivamente domiciliato in Via Soderini 24;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: ricostruzione carriera docente per passaggio di ruolo.**

All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/1/2019, ha convenuto in giudizio MIUR per l'accertamento del diritto al riconoscimento di tutti gli anni prestati e riconosciuti nella scuola primaria fin dal passaggio in ruolo nella scuola secondaria di primo grado e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per € 22.957,55; spese rifuse in favore del procuratore antistatario.

Firmato Da: MARINO MARIARITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 99307bdb1b77782ed11a768c9fb3f25 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 481d8a4210c5e85785e5ab611907007





Si è ritualmente costituito in giudizio MIUR contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

\*\*\*

Per quanto di interesse, \_\_\_\_\_, con decorrenza 1° settembre 1986 veniva assunta, quale vincitore di pubblico concorso, nel ruolo Provinciale della scuola primaria statale; con decorrenza giuridica ed economica del 1 settembre 2003, a seguito di passaggio nel ruolo della scuola secondaria di I grado, veniva assunta quale docente.

Nel presente giudizio la ricorrente si duole che il dirigente dell'Istituto comprensivo di \_\_\_\_\_, in sede di ricostruzione della carriera, non le riconosceva la piena anzianità di servizio precedentemente maturata per complessivi 23 anni ma, applicando il principio di temporizzazione, 18 anni, quattro mesi e cinque giorni.

\*\*\*

Tanto premesso, in diritto, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, in tema di "Passaggi di ruolo", così dispone: "*Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni [...]*."

Il successivo art. 83 in tema di "Passaggio ad altro ruolo" così dispone: "*In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera*".

Successivamente, la legge 11 luglio 1980, n. 312 introducendo un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" disponeva, all'art. 57, che: "*I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417*".





Ebbene, con riferimento a tale normativa va poi richiamato l'orientamento da ultimo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione* (Cass., SU, n. 9144 del 6 maggio 2016).

In particolare si è evidenziato che: *Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.*

\*\*\*

Tanto basta, in difetto di ulteriori elementi, per accogliere il ricorso nei termini di cui alle conclusioni, con condanna di Miur anche al pagamento delle differenze maturate dalla docente.

Fondata è tuttavia almeno in parte l'eccezione di prescrizione, atteso che quantomeno dal decreto del 22 ottobre 2013 con il quale il Dirigente dell'istituto scolastico provvedeva a ricostruire la carriera della ricorrente, è iniziata a decorrere la prescrizione quinquennale (trattandosi di crediti da lavoro) non già del diritto ma dei relativi ratei; la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (unico atto interruttivo successivo a tale data) è del 4/2/2019, con la conseguenza che devono ritenersi prescritti tutti i crediti maturati maturati al 3/2/2014.

\*\*\*

Il ricorso va quindi accolto con accertamento del diritto della ricorrente alla piena ricostruzione della carriera con condanna di Miur al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  
Sentenza esecutiva.

**P.Q.M.**







definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, dall'1.09.2003, di tutti gli anni prestati e riconosciuti nella scuola primaria, per un totale di anni 23 di cui 17 anni di servizio di ruolo e 6 anni di servizio pre-ruolo prestato presso la scuola primaria negli anni 80/81, 81/82, 82/83, 83/84, 84/85 e 85/86;

condanna MIUR a collocare correttamente la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in forza del presente accertamento e al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione e quindi dal 3/2/2014, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;

condanna MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 2/4/2019

Il Giudice

